

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno mercoledì 21 **del mese di** dicembre
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: ATTUAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 19 DEL 25 NOVEMBRE 2016 AVENTE AD OGGETTO "SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000".

Cod.documento GPG/2016/2470

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/2470

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, approvato con l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 22 settembre 2011, con repertorio n. 88/CU, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che dedica uno specifico capitolo alle malattie infettive e alle vaccinazioni che "rappresentano lo strumento per eccellenza a disposizione della sanità pubblica e restano il metodo più innocuo, più specifico, più efficace e con un minor margine di errore per il contrasto delle malattie infettive";
- il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2012-2014, approvato con l'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 22 febbraio 2012, con repertorio n. 54/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, che evidenzia la necessità di aggiornare le strategie per il perseguimento degli obiettivi di salute stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ed indicati nel succitato Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 per quanto riguarda le malattie prevenibili con vaccinazioni, nonché di armonizzarle su tutto il territorio nazionale al fine di garantire equità nella prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione e assicurare parità di accesso alle prestazioni vaccinali da parte di tutti i cittadini;

Visto il Piano Regionale della Prevenzione per il quadriennio 2015-2018, approvato con propria deliberazione n. 771 del 29 giugno 2015, in recepimento dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 13 novembre 2014, con repertorio n. 156/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente il Piano Nazionale della Prevenzione per gli anni 2014-2018, che prevede azioni di promozione dell'adesione consapevole ai programmi vaccinali nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio;

Evidenziato che nei "Sistemi di sorveglianza in Emilia-Romagna" contenuti nel sopra citato Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, si rafforza, fra l'altro, la necessità di consolidare e migliorare i livelli di copertura vaccinali

raggiunti e di promuovere la qualità delle vaccinazioni in Emilia-Romagna;

Vista la Legge Regionale del 25 novembre 2016, n. 19 avente ad oggetto "Servizi Educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000", che norma il Sistema integrato dei Servizi per la prima infanzia definendo tipologie e caratteristiche di una pluralità di offerte educative e ricreative, unitamente alla vigente Direttiva regionale sui requisiti strutturali e organizzativi approvata con D.A.L. 85/2012, come di seguito specificate:-

- **Nidi d'Infanzia**, intesi nelle diverse modalità organizzative quali c.d. Micronidi, Nidi part-time, tempo lungo, Sezioni di Nido aggregate ad altri Servizi Educativi o Scolastici dette anche "Sezioni Primavera";
- **Servizi Integrativi al nido**: Spazio Bambini, Servizi Domiciliari, Centro per Bambini e Famiglie (CBF), Servizi Sperimentali (CBF e Servizi Sperimentali sono connotati da una specifica progettazione pedagogica, orientata anche alla continuità educativa 0-6 anni);
- **Servizi Ricreativi**: si tratta di Servizi che hanno finalità puramente ricreative e si rivolgono a bambini dai 3 ai 36 mesi, che ne fruiscono occasionalmente e dunque esclusivamente soggetti alle vigenti norme relative alla sicurezza e alla salute;

Dato atto che il comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 19/2016 dispone come requisito di accesso ai Servizi Educativi e Ricreativi pubblici e privati l'avere assolto da parte del bambino gli obblighi vaccinali, a parte eccezioni motivate da accertati pericoli concreti per la salute del bambino in relazione a specifiche condizioni cliniche;

Evidenziato che l'ambito di applicazione della succitata L.R. del 25 novembre 2016, n. 19 è rappresentato dai Nidi d'Infanzia (art. 2), dai Servizi Integrativi (art. 3), dai Servizi Ricreativi (art. 9) tutti pubblici e privati, mentre non si estende ai bambini che, pur avendo meno di tre anni, sono iscritti quali "anticipatari" alla scuola dell'infanzia, in quanto soggetta a normativa statale;

Dato atto che al suddetto comma 2 dell'art. 6 della menzionata L.R. del 25 novembre 2016, n. 19 si stabilisce di specificare con apposito provvedimento le forme concrete di attuazione del comma in parola, nonché di implementare parallelamente le azioni e gli interventi di comunicazione e informazione sull'importanza delle vaccinazioni e sulle evidenze scientifiche a supporto;

Evidenziato che a partire dall'anno educativo 2017-2018, per l'iscrizione e comunque per la frequenza dei bambini ai Servizi Educativi e Ricreativi, pubblici e privati, è necessario l'assolvimento degli obblighi vaccinali e dunque occorre stabilire

procedure e modalità per l'attuazione di tale obbligo, così come stabilito nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la Regione ha già provveduto con deliberazione di Giunta regionale n. 2203 del 13 dicembre 2016 a prevedere apposito finanziamento per la realizzazione di azioni innovative di comunicazione, finalizzate ad aumentare l'adesione alle vaccinazioni pediatriche utilizzando i nuovi media al fine di contrastare più efficacemente la disinformazione sulla validità e sicurezza delle vaccinazioni che circola nel WEB;

Ritenuto pertanto necessario recepire e dare attuazione al disposto previsto dal comma 2, dell'art. 6 della Legge Regionale del 25 novembre 2016, n. 19 avente ad oggetto "Servizi Educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000" definendo le procedure di assolvimento da parte del bambino degli obblighi vaccinali ai fini dell'accesso ai Servizi Educativi e Ricreativi pubblici e privati;

Rilevato che il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, competente a livello regionale per la programmazione delle strategie vaccinali e per la sorveglianza delle malattie infettive, in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di Servizi per la prima infanzia, provvederà ad effettuare un monitoraggio dell'applicazione della norma in questione al fine di individuare eventuali criticità, avvalendosi anche della collaborazione dei Comuni che, tra l'altro, possono essere Titolari e Gestori di Servizi, concedono l'autorizzazione al funzionamento ai Servizi Educativi per la prima infanzia, rilasciano la SCIA ai Servizi Ricreativi ed esercitano la vigilanza e il controllo sui Servizi per l'Infanzia;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 16 dicembre 2016 e trattenuto agli atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

Visti:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e successive modifiche;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale" e successive modifiche;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 7098 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare";

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 avente per oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";
- la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016 avente ad oggetto "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66";

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 628 del 29 maggio 2015, n. 1026 del 27 luglio 2015, n. 2185 del 21 dicembre 2015, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016 e n. 1681 del 17 ottobre 2016;
- n. 2416/2008 avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni, per quanto applicabile;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

D E L I B E R A

1. di approvare il documento tecnico "Forme concrete di attuazione dell'obbligo vaccinale come requisito di accesso ai Servizi Educativi e Ricreativi per l'Infanzia pubblici e privati", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di dare attuazione, per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano, al disposto previsto dal comma 2, dell'art. 6 della Legge Regionale del 25 novembre 2016, n. 19 avente ad oggetto "Servizi Educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000", definendo le procedure di assolvimento da parte del bambino degli obblighi vaccinali ai fini dell'accesso/frequenza ai Servizi Educativi e Ricreativi per la prima infanzia pubblici e privati;
2. di stabilire che il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, competente a livello regionale per la programmazione delle strategie vaccinali e per la sorveglianza delle malattie

infettive, in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di Servizi per la prima infanzia, provvederà ad effettuare un monitoraggio dell'applicazione della norma in questione al fine di individuare eventuali criticità, avvalendosi anche della collaborazione dei Comuni che, tra l'altro, possono essere Titolari e Gestori di Servizi, concedono l'autorizzazione al funzionamento ai Servizi Educativi per la prima infanzia, rilasciano la SCIA ai Servizi Ricreativi ed esercitano la vigilanza e il controllo sui Servizi per l'Infanzia;

3. di stabilire che la Regione implementerà parallelamente le azioni e gli interventi di comunicazione e informazione sull'importanza delle vaccinazioni e sulle evidenze scientifiche a supporto;
4. di stabilire che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

FORME CONCRETE DI ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE COME REQUISITO DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PER L'INFANZIA PUBBLICI E PRIVATI

In base all'art. 6, comma 2, della Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 avente ad oggetto "Servizi Educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R n. 1 del 10 gennaio 2000", l'iscrizione e la frequenza ai Servizi Educativi e Ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia è condizionata all'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente.

A partire dall'anno educativo 2017-2018 per l'iscrizione e comunque per la frequenza dei bambini ai Servizi Educativi e Ricreativi, pubblici e privati, al momento della domanda di ammissione il genitore si impegna a sottoporre il bambino alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente e a presentare direttamente al Titolare/Gestore il certificato vaccinale oppure ad autorizzare il Titolare/Gestore ad acquisire l'idoneità alla frequenza direttamente presso l'Azienda USL di competenza.

Qualora non sia prevista nuova domanda di iscrizione (ad esempio bambini già iscritti in anno precedente) il genitore si impegna, sottoscrivendo apposito modulo, a sottoporre il bambino alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente e a presentare direttamente al Titolare/Gestore il certificato vaccinale oppure ad autorizzare il Titolare/Gestore ad acquisire l'idoneità alla frequenza direttamente presso l'Azienda USL di competenza.

Il calendario vaccinale sia nazionale che regionale, prevede la prima dose al terzo mese, la seconda dose al quinto mese e la terza dose all'undicesimo mese di vita del bambino.

L'idoneità per l'iscrizione e per la frequenza ai Servizi oggetto del presente atto, tenuto conto delle problematiche che possono ritardare l'effettuazione del calendario vaccinale sopra richiamato, si valuta in base ai seguenti elementi:

a) per tutti i vaccini obbligatori sono necessarie:

- 1 dose per chi accede alla collettività fino ai 6 mesi
- 2 dosi per chi accede alla collettività fino ai 12 mesi
- 3 dosi per chi accede alla collettività fino ai 18 mesi;

b) se il ciclo vaccinale è completato (tre dosi) i Servizi Vaccinali delle Aziende USL rilasciano un certificato di vaccinazione a tutti i bambini dopo l'effettuazione delle tre dosi delle vaccinazioni obbligatorie riportando in calce la dicitura "Le dosi vaccinali effettuate ottemperano a quanto previsto dalla L.R. n. 19 del 25/11/2016 per l'accesso ai Servizi per la prima infanzia" e sarà valido per tutti e tre gli anni;

- c) i bambini che accedono ai Servizi ad un'età inferiore a 6 mesi, verranno ammessi con riserva e il genitore si impegna ad eseguire la prima dose dei vaccini entro i 6 mesi di età;
- d) i bambini che si iscrivono al 2° e 3° anno e che non sono mai stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie dovranno iniziare il ciclo vaccinale ed effettuare almeno le prime due dosi di ciascuna vaccinazione obbligatoria prima di accedere al Servizio. Inoltre, dovranno completare il ciclo vaccinale (terza dose) prima della eventuale iscrizione all'anno successivo;
- e) anche i bambini che già stanno frequentando i Servizi oggetto del presente atto e che vengono eventualmente ammessi automaticamente agli anni successivi dovranno essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie secondo lo schema sopra riportato. Anche in questo caso l'ammissione/frequenza all'anno successivo non sarà possibile senza presentazione del certificato vaccinale (o consegnato dal genitore o acquisito direttamente dal Titolare/Gestore del Servizio presso l'Azienda USL di competenza);
- f) fatti salvi i casi di esonero sotto riportati, qualora al momento della frequenza il bambino non abbia l'idoneità vaccinale, non è consentito l'ingresso ai Servizi Educativi e Ricreativi per la prima infanzia, pubblici e privati.

Nei casi in cui la vaccinazione deve essere omessa o differita, l'esonero per motivi sanitari deve essere certificato dal pediatra di libera scelta e autorizzato dai Servizi Vaccinali delle Aziende USL ai fini dell'accesso.

Nel caso di richiesta diretta dell'idoneità vaccinale da parte del Titolare/Gestore all'Azienda USL di competenza, sia il Titolare/Gestore che l'Azienda USL si impegnano a richiedere e a fornire i dati nei tempi utili per consentire l'accesso del bambino alla frequenza.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2470

data 13/12/2016

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza